

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA BANCA DI IMOLA SPA CONVOCATA PER IL GIORNO 26 APRILE 2011 IN PRIMA CONVOCAZIONE

RELAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO E DOCUMENTI CHE SARANNO SOTTOPOSTI ALL'ASSEMBLEA (Artt. 125 ter e 125 quater del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

Ordine del giorno

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 7, 10, 11, 12, 16, 19, 24, introduzione nuovo articolo 28 dello statuto sociale e conseguente rinumerazione degli articoli successivi.

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di modifica dello statuto sociale

“Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di modifica di alcuni articoli dello Statuto della Banca di Imola Spa, per consentirne così l'adeguamento alle nuove disposizioni normative, quali il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 27, il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e la Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate.

Il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 27 di attuazione della Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, ha infatti introdotto rilevanti novità normative relative, tra l'altro, alla disciplina applicabile alle assemblee di società emittenti titoli quotati ed emittenti strumenti finanziari diffusi (quali la Banca di Imola Spa) in materia di convocazione, informativa, funzionamento e legittimazione all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto.

In particolare la nuova normativa sui diritti degli azionisti

- modifica gli articoli 2366-2367-2368-2369-2370-2372 e 2373 del codice civile, in materia di convocazione di assemblea e di diritto di intervento, esercizio del voto e rappresentanza in assemblea che per le società che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio (quale è la Banca in qualità di emittente diffuso) rimanda per alcuni aspetti alla normativa speciale (Testo Unico della Finanza “TUF”);
- modifica il TUF nella disciplina degli Emittenti. In particolare introduce l'art. 116 comma 2 ter che estende agli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, alcune norme dello stesso TUF (buona parte novellate) previste per le società quotate;
- sostituisce interamente il titolo II del TUF sulla “Gestione accentrata di strumenti finanziari”

La normativa sui diritti degli azionisti si applica alle assemblee convocate successivamente al 31 ottobre 2010 ed avendo natura cogente, prevale sulle eventuali norme statutarie incompatibili.

La nuova regolamentazione impone quindi alle società di rivedere i propri statuti e di valutare l'introduzione di quelle clausole modificative che si rendessero necessarie od opportune, al fine di renderli pienamente conformi alla mutata normativa di riferimento.

Sono inoltre oggi proposte ulteriori modifiche statutarie riguardanti adeguamenti di mero aspetto terminologico resi necessari in conseguenza dell'entrata in vigore delle Disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 "Attuazione della Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati" con adozione della nuova dizione di "revisione legale dei conti" esercitata da società di revisione, in luogo della precedente di "controllo contabile".

Si fa infine presente che con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente aggiornata e modificata, la Consob ha dettato i principi ai quali le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevanti devono attenersi al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate.

Ai sensi della predetta normativa, con delibera del 29 novembre 2010, il Consiglio di amministrazione ha adottato la "Procedura in materia di Operazioni con Parti correlate" della Banca di Imola Spa in vigore dal 1° gennaio 2011.

Le proposte di modifica riguardano in particolare le previsioni statutarie contenute negli articoli 7, 10, 11, 12, 16, 19, 24 e 28 (nuovo).

Le ragioni che motivano le modifiche proposte sono costituite:

- **per l'articolo 10** dalla necessità di adeguare lo statuto al D.Lgs. 27/2010 che attribuisce un ruolo centrale al sito internet delle società ai fini dell'adempimento agli obblighi di pubblicità e di informativa nei confronti del pubblico; si propone quindi di eliminare il riferimento alla pubblicazione dell'avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale o nei quotidiani Il Resto del Carlino o Il Corriere della Sera, prevedendo la pubblicazione sul sito internet e con le altre modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari; in proposito si fa presente che fino all'adozione di una disciplina organica delle modalità di pubblicazione su giornali quotidiani nazionali delle informazioni regolamentate, la pubblicazione dell'avviso di convocazione "su almeno un quotidiano a diffusione nazionale" resterebbe comunque necessaria, anche dopo l'approvazione della predetta modifica, ai sensi della delibera Consob n. 17002 del 17 agosto 2009;

Viene inoltre introdotta come previsione statutaria la convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci (art. 2367 codice civile) e il diritto dei soci di inserire punti all'ordine del giorno e di presentare proposte di delibera all'assemblea / di integrare l'ordine del giorno dell'assemblea (art. 126 bis TUF);

- **per l'articolo 11** dalla necessità di rendere la formulazione in materia di legittimazione a partecipare e votare in assemblea conforme con le nuove previsioni di cui all'art. 83 sexies del TUF e di precisare le modalità per conferire la delega ad altro soggetto; viene inserita, fra l'altro,

l'indicazione che le azioni per le quali è stata richiesta e depositata la comunicazione non possono essere cedute fino alla chiusura dell'assemblea;

- **per gli articoli 11 e 12** dalla necessità di adeguare lo statuto alla nuova normativa, che anche a livello terminologico, con riguardo alla partecipazione all'assemblea, ha di regola sostituito il termine "socio" o "azionista" con un più generico riferimento al soggetto avente diritto al voto;
- **per l'articolo 16** dall'opportunità di eliminare una rigidità non richiesta dalla legge;
- **per l'articolo 19** dall'opportunità di integrare le attribuzioni di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione in relazione all'entrata in vigore del "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 ed integrato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010,
- **per gli articoli 7 e 24** dalla necessità di adeguamento terminologico conseguente all'entrata in vigore del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 recante la nuova disciplina della revisione legale dei conti annuali e consolidati e dall'opportunità di eliminare tale previsione dall'articolo 24 e di inserirla in un **nuovo articolo 28**, con conseguente **rinumerazione dei successivi attuali articoli 29, 30 e 31**.

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non comportano la sussistenza del diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non contenendo gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 codice civile.

La Banca d'Italia con nota n. _____ del _____ 2011 ha rilasciato il preventivo provvedimento di accertamento sensi dell'articolo 56 del Testo Unico delle leggi bancarie relativo al presente Progetto di Modifica della statuto sociale.

Si precisa che, ove approvate dall'Assemblea, le modifiche proposte acquisiranno efficacia con l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese.

Di seguito si riportano le modifiche proposte, raffrontate con il testo attualmente vigente, che sottoponiamo alla Vostra approvazione.

BANCA DI IMOLA SPA
STATUTO
Progetto di modifica 2011
Artt. 7-10-11-12-16-19-24-28 (nuovo)

<u>Testo attuale</u>	<u>Testo proposto</u>
Articolo 7	Articolo 7

<p>La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto.</p> <p>Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.</p> <p>Il socio può recedere dalla società per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437 comma 1, del codice civile.</p> <p>Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:</p> <p>a) la proroga del termine di durata della società</p> <p>b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.</p> <p>Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.</p> <p>Il valore delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile tenuto conto della situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data di deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore del mercato delle azioni.</p> <p>Per ogni controversia concernente i rapporti sociali è attribuita competenza esclusiva all'Autorità giudiziaria di Bologna.</p>	<p>Il valore delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile legale dei conti, tenuto conto della situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data di deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore del mercato delle azioni.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 10</p> <p>L'Assemblea è ordinaria e/o straordinaria.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10</p>

Essa è convocata su delibera del Consiglio di amministrazione, presso la sede della società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o nel quotidiano "Il Resto del Carlino" o "Il Corriere della Sera" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto e deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.

Il Consiglio di amministrazione può convocare l'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno e deve convocarla senza ritardo quando abbiano fatto richiesta scritta, precisando gli argomenti da trattare, tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

Lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e

Essa è convocata dal Consiglio di amministrazione, presso la sede della società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia, **mediante avviso da pubblicare sul sito internet della Banca, nonchè con le altre modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari.**

Il Consiglio di amministrazione può convocare l'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno e deve convocarla senza ritardo quando abbiano fatto richiesta scritta, precisando gli argomenti da trattare, tanti soci che rappresentino almeno un **ventesimo** del capitale sociale.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, nei termini di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti e consegnando una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione.

<p>straordinaria è disciplinato dalla legge e dal Regolamento delle Assemblee; ogni variazione dello stesso Regolamento compete all'Assemblea ordinaria.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p>Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>La partecipazione all'Assemblea dei titolari di azioni con diritto di voto è disciplinato dalla normativa vigente.</p> <p>Possono intervenire all'Assemblea i soci che abbiano depositato le loro certificazioni di partecipazione al sistema di gestione accentrata presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.</p> <p>L'azionista può farsi rappresentare da altro azionista, avente diritto al voto, mediante delega scritta con firma verificata da un Amministratore, da un Dirigente o da un Quadro Direttivo munito di poteri di firma delle società del Gruppo bancario. Per quanto non previsto valgono le disposizioni</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p>La partecipazione all'Assemblea dei titolari di azioni con soggetti aventi diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente, nei termini indicati anche nell'avviso di convocazione.</p> <p>La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.</p> <p>La società deve ricevere la comunicazione da parte dell'intermediario almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.</p> <p>Le azioni per le quali è stata richiesta e depositata la certificazione non possono essere cedute fino alla chiusura dell'assemblea, dichiarata da chi la presiede.</p> <p>Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea da altro soggetto avente diritto al voto, mediante delega scritta con firma verificata da un Amministratore, da un dirigente o da un quadro direttivo delle società del Gruppo Bancario. Per quanto non</p>

<p>dell'art. 2372 del Codice Civile.</p>	<p>previsto sulla rappresentanza in Assemblea valgono le disposizioni di legge.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza od impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 16, commi terzo e quarto. In loro mancanza, è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.</p> <p>Nell'Assemblea ordinaria funge da Segretario chi esercita le funzioni di Segretario nel Consiglio di amministrazione, come da successivo articolo 16. Peraltro, ove lo ritenga opportuno, il Presidente dell'Assemblea può richiedere l'intervento di un Notaio per la redazione del verbale o chiamare ad assumere tale funzione un socio designato dall'Assemblea stessa.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea di accertare la regolarità delle deleghe ed il diritto del socio a partecipare all'Assemblea, nonché di constatare la validità della costituzione dell'Assemblea stessa e di regolare la discussione e lo svolgimento delle votazioni.</p> <p>Il Presidente può nominare, tra i soci intervenuti, due o più scrutatori che lo assistano nel controllo delle votazioni.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea di accertare la regolarità delle deleghe ed il diritto del socio a partecipare all'Assemblea, nonché di constatare la validità della costituzione dell'Assemblea stessa e di regolare la discussione e lo svolgimento delle votazioni.</p> <p>Il Presidente può nominare, tra i soci gli intervenuti, due o più scrutatori che lo assistano nel controllo delle votazioni.</p>
<p style="text-align: center;">Consiglio di Amministrazione</p> <p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p>Il Consiglio di amministrazione è formato</p>	<p style="text-align: center;">Consiglio di Amministrazione</p> <p style="text-align: center;">Articolo 16</p>

da dodici componenti, anche non soci, eletti dall'Assemblea.

Nel Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di almeno tre Consiglieri non esecutivi, ai quali non possono essere attribuite deleghe, nè particolari incarichi e che non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società.

Nel Consiglio di Amministrazione, almeno due Consiglieri non esecutivi, comunque eletti o subentrati, devono possedere il requisito di indipendenza; per tale si intende il criterio previsto dall'articolo 147 ter del TUF. L'indipendenza degli amministratori è valutata dal Consiglio di Amministrazione.

Con apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio di amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai Consiglieri, che tengano conto della disponibilità di tempo, della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società di cui sono esponenti.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I singoli amministratori sono revocabili dall'assemblea ai sensi del codice civile.

Gli amministratori sono espressamente esonerati dal divieto di concorrenza regolato dall'articolo 2390 del codice civile

con riferimento agli incarichi di Amministratori e Direttori Generali nelle società incluse nel perimetro del Gruppo Bancario e nelle partecipate di Società del Gruppo.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere Anziano. Essi rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato di amministratori.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono assolte dal Vice Presidente. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le loro funzioni sono assunte dal Consigliere Anziano; questa qualifica compete al Consigliere con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, al più anziano di età.

Il Consiglio nomina il Segretario ed il sostituto tra i Dirigenti o i Quadri Direttivi delle società del Gruppo bancario. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza, che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

Le copie e gli estratti dei verbali, che non siano in forma notarile, saranno certificati conformi dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio nomina il Segretario ed il sostituto ~~tra i Dirigenti o i Quadri Direttivi delle società del Gruppo bancario.~~ Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza, che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

Articolo 19

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della società, tranne quelli che spettano esclusivamente e tassativamente all'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione nomina un Comitato esecutivo, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi, degli obiettivi e delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari;
- l'acquisto, la costruzione e la vendita di immobili;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e uffici di rappresentanza;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- la nomina di Dirigenti e Quadri Direttivi;
- la nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e degli eventuali responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità previo parere obbligatorio dell'Organo di controllo;
- l'eventuale costituzione di comitati di sconto e di commissioni, con funzioni consultive, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità

Articolo 19

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi, degli obiettivi e delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari;
- l'acquisto, la costruzione e la vendita di immobili;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e uffici di rappresentanza;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- la nomina di Dirigenti e Quadri Direttivi;
- la nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e degli eventuali responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità previo parere obbligatorio dell'Organo di controllo;
- l'eventuale costituzione di comitati di sconto e di commissioni, con funzioni consultive, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità

<p>di funzionamento.</p>	<p>di funzionamento.</p> <p>- l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa.</p>
<p style="text-align: center;">Collegio sindacale</p> <p style="text-align: center;">Articolo 24</p> <p>Il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi. Dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro incarico. Vengono inoltre nominati due sindaci supplenti che subentrano a quelli effettivi nelle ipotesi e secondo le modalità di legge.</p> <p>Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, compreso il sistema informativo, adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>Quale organo di controllo ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni operando in stretto raccordo con il corrispondente organo della Banca Capogruppo in collegamento funzionale con il controllo esercitato dall'Autorità di Vigilanza.</p> <p>Il Collegio Sindacale ha l'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia in</p>	<p style="text-align: center;">Collegio sindacale</p> <p style="text-align: center;">Articolo 24</p>

<p>merito a eventuali irregolarità gestionali o violazioni della normativa.</p> <p>Il Collegio Sindacale periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e dell'attività svolta dalla banca.</p> <p>Quale organo di controllo esprime il proprio parere circa la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse).</p> <p>I componenti del Collegio Sindacale non possono assumere incarichi in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo bancario e società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.</p> <p>Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.</p> <p>L'assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale e ne determina gli emolumenti. I Sindaci devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge. Vengono resi noti, a termini di legge, all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.</p>	<p>Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 28</p> <p style="text-align: center;">Revisione legale dei conti</p> <p style="text-align: center;">La revisione legale dei conti è affidata</p>

	ad una Società di revisione in conformità alla normativa.
<p align="center">Bilancio, utile e riserve</p> <p align="center">Articolo 28</p> <p>Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione ed alla presentazione del bilancio a norma di legge e del presente statuto.</p>	<p align="center">Bilancio, utile e riserve</p> <p align="center">Articolo 29</p>
<p align="center">Articolo 29</p> <p>L'utile netto risultante dal bilancio sarà così ripartito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una quota non inferiore a quella stabilita dalla legge a riserva legale. <p>La restante parte dell'utile netto, con delibera dell'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, viene ripartita come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla formazione e/o all'incremento di altre riserve comunque denominate; - al Consiglio di amministrazione affinché integri il fondo da erogarsi per scopi sociali e culturali, per assistenza e beneficenza, per esecuzione o incoraggiamento di opere od iniziative di pubblico interesse; - fra tutte le azioni. 	<p align="center">Articolo 30</p>
<p align="center">Scioglimento della società</p> <p align="center">Articolo 30</p> <p>In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal</p>	<p align="center">Scioglimento della società</p> <p align="center">Articolo 31</p>

bilancio finale.	
------------------	--

Imola, 22 marzo 2011

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 corredato dalle Relazioni del Consiglio di amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; destinazione dell'utile d'esercizio

Verranno illustrati i documenti che compongono il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, consultabili sul sito internet www.bancadiimola.it nella sezione Investor Relations.

2. Autorizzazione per l'acquisto e la vendita di azioni proprie

Verrà sottoposta all'Assemblea la seguente proposta:

Ritenuto:

- che appare opportuno mantenere la possibilità per la Banca di acquistare azioni proprie, tenuto presente l'attuale numero degli azionisti.
- che l'acquisto da parte della Banca delle azioni proprie è consentito nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili e deve essere preventivamente autorizzato dall'Assemblea, la quale deve fissare il quantitativo massimo di azioni, il corrispettivo minimo e massimo e la durata, che non può superare i diciotto mesi e che anche la vendita delle azioni proprie deve essere autorizzata dall'Assemblea.
- che l'autorizzazione non comporta obblighi ad acquistare o a vendere a carico del Consiglio di Amministrazione, al cui prudente apprezzamento è rimessa ogni determinazione in merito all'opportunità delle operazioni di acquisto e vendita.
- che nel bilancio della Banca esiste già il fondo di riserva destinato all'acquisto di azioni proprie pari a 1.291.142,25 euro, interamente disponibile.

Si chiede quindi l'autorizzazione dell'Assemblea all'acquisto e alla vendita delle azioni proprie da attuarsi con le seguenti modalità:

- numero massimo di azioni acquistabili in più riprese: 30.740;
- durata massima dell'autorizzazione all'acquisto e alla vendita: fino alla successiva assemblea ordinaria e comunque per un periodo massimo di 18 mesi;
- corrispettivo minimo per l'acquisto: 20,00 euro;
- corrispettivo massimo per l'acquisto: 42,00 euro;
- numero massimo di azioni vendibili in più riprese: il numero delle azioni acquistate, disponibili tempo per tempo;

- corrispettivo minimo per la vendita: importo non inferiore al prezzo pagato per l'acquisto e comunque non inferiore a 35,00 euro.

3. Politiche di remunerazione

In corso di lavorazione.

4. Elezione di un componente del Consiglio di Amministrazione

Con deliberazione in data 20 settembre 2010, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha preso atto delle dimissioni del Consigliere sig.ra Micaela Cenni. Successivamente il Consiglio di amministrazione, a norma dell'articolo 2386 del codice civile, con deliberazione in data 29 novembre 2010, approvata dal Collegio Sindacale, ha provveduto a sostituire il Consigliere dimissionario nominando l'Avv. Silvia Villa, in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e di indipendenza.

L'Amministratore così nominato rimane in carica fino alla prima assemblea degli azionisti e pertanto scade in concomitanza con l'Assemblea convocata per il 26 aprile 2011.

L'Assemblea è pertanto chiamata ad eleggere un Consigliere di Amministrazione, che scadrà insieme a quelli attualmente in carica e quindi fino all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2011.

5. Determinazione del compenso degli Amministratori

L'art. 18 dello Statuto sociale prevede che il compenso spettante agli Amministratori sia stabilito annualmente dall'assemblea.

Potranno pertanto essere sottoposte all'Assemblea eventuali proposte di determinazione del compenso spettante agli Amministratori.